

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3192

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARUSO, FREGONESE, MALAGUGINI, SPAGNOLI,
TUCCARI, SCAINI, SCOTONI**

Presentata il 10 marzo 1971

**Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la
copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune
amministrazioni dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, prevede che i posti istituiti a seguito della revisione e dell'ampliamento dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni della pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali, nonché dei ruoli del personale civile per gli istituti di prevenzione e di pena e di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici giudiziari dell'amministrazione della grazia e giustizia, siano ricoperti con trasferimento di personale da altre amministrazioni dello Stato e, ove ciò non sia possibile, mediante pubblici concorsi.

La norma, dettata nell'ambito di un più vasto disegno di riordinamento e riorganizzazione delle amministrazioni statali in coincidenza con l'attuazione dell'ordinamento regionale, come è esplicitamente indicato negli articoli 1-3 e 25 della legge n. 775, è finalizzata a consentire l'utilizzazione del personale che, appartenendo ad amministrazioni, le cui competenze dovranno essere trasferite alle Regioni, voglia mantenere il suo rapporto d'impiego con lo Stato o che, appar-

tenendo ad altre amministrazioni, trovi più conveniente il trasferimento in quelle sopraindicate, facilitando nel contempo la riorganizzazione delle amministrazioni.

Le previsioni del solo trasferimento tuttavia, con le limitazioni che l'istituto comporta — parità di grado e di qualifica — non sembra completamente idoneo a realizzare le anzidette finalità. Da qui la necessità di aumentare le possibilità di reclutamento fra il personale già in servizio, per altro sufficiente alle necessità complessive delle varie amministrazioni statali, anche se mal distribuite fra ognuna di esse e tra il quale esistono dipendenti che aspirano al miglioramento della propria posizione, avendone i requisiti.

È quanto Vi proponiamo di fare con la proposta di legge che ci onoriamo di proporre alla Vostra attenzione e che prevede che alla copertura dei posti, come sopra indicati, si provveda, oltre che per trasferimento, mediante concorsi interni fra i dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato — anche di carriera o qualifica diversa o inferiore — in possesso del prescritto titolo di studio, con una riserva pari al 25 per cento dei posti a concorso a favore del personale dell'amministrazione interessata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I posti istituiti a seguito della revisione e ove occorra, all'ampliamento dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni della pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali nonché dei ruoli del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena e di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici giudiziari dell'amministrazione della grazia e giustizia, in applicazione dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, saranno ricoperti con trasferimenti di personale di altre amministrazioni o mediante concorsi interni fra il personale dipendente da tutte le amministrazioni dello Stato anche di carriera o qualifica diversa o inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio, con una riserva pari al 25 per cento dei posti a concorso a favore del personale dell'amministrazione interessata.

I posti residui saranno ricoperti con assunzioni mediante pubblico concorso.